

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO

INTRAOSPEDALIERO PAZIENTI PER L'AZIENDA SANITARIA

UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE

CIG 652751107C

TRA

- la dott.ssa Elena Pitton, nata a Trieste il 31.01.1967 e domiciliato per la carica presso l'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS per brevità), con sede in via Pozzuolo, n. 330 a Udine, che interviene nel presente atto, in nome e per conto l'EGAS, C.F./P. IVA 02801630308, in qualità di Direttore della SC Gestione e sviluppo strategie centralizzate

E

- il Sig. Marino Monti nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in [REDACTED] 4 interviene nel presente atto in qualità di procuratore speciale della "MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA", con sede in Zola Predosa (BO), via U.Poli n. 4, C.F. /P.IVA 02402671206, come risulta dalla Procura Speciale Rep. N. 59.500 Raccolta n. 3.650, Studio Notarile del dott. Tommaso Gherardi, notaio in Bologna 3 registrata all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 18.06.2008 al n. 7135 serie 1T rilasciata in copia conforme all'originale, che costituisce l'Allegato A al presente contratto.

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 717 del 23.12.2015 è stata indetta una gara a procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l'affidamento servizio di trasporto intraospedaliero pa-

zienti per l'azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Di Trieste (ora ASUITS) ID15SER019, per la durata di 48 mesi, per una spesa presunta di € 4.150.000,00 oltre le opzioni contrattuali pari a € 1.967.500,00 (I.V.A. esclusa), da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;

- che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente le "Norme di partecipazione alla gara", lo "Schema di contratto", il "Capitolato Speciale";
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del EGAS n. 458 del 14.09.2016 è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs 163/2006, l'affidamento del servizio di cui trattasi, all'operatore economico sopra citato, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € 3.485.991,60 (escluse le opzioni contrattuali);
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della Convenzione, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva di MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA, Protocollo documento n° 5402694 del 13.11.2016, conservato agli atti dell'ente;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria numero 946561, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa

agenzia di AELLE Genova, per l'importo di € 174.299,58, emessa il 22.09.2016;

- che la MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori considerati maggiormente a rischio (c.d. "White List" della Prefettura di Bologna);
- è stata consegnata copia di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio;
- che alla presente Convenzione è stato applicato il termine dilatato ai sensi di quanto previsto dall'art 11 c.10.

VISTI

- il Bando di gara, le "Norme di partecipazione alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto intraospedaliero pazienti per l'azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Di Trieste (ora ASUITS) ID15SER019, CIG 652751107C", lo "Schema di convenzion" e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente;
- il "Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di trasporto intraospedaliero pazienti per l'azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Di Trieste (ora ASUITS) ID15SER019", che qui si richiama integralmente;
- l'offerta economica relativa alla gara a procedura aperta (ID15SER019) per l'affidamento del servizio di trasporto intraospeda-

liero pazienti per l'azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Di Trieste (ora ASUITS) ID15SER019, datata 16.02.2016, contenuta nell'Allegato B alla presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

art. 1 (Oggetto)

Il presente atto disciplina la stipula di una convenzione per l'affidamento delle servizio di trasporti pazienti intraospedaliero - ID15SER019 - a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (di seguito: ASUITS);

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione del servizio e i prezzi base fissati a pena di esclusione sono specificati nel Capitolato Speciale.

art. 2 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)

La Convenzione regolamenta il servizio oggetto della presente gara, nei limiti dell'importo massimo aggiudicato.

Il singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l'A.O.U.T.S ed il Fornitore attraverso l'emissione del "Contratto derivato"

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'Amministrazione contraente si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del "Contratto derivato".

Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, il "Contratto derivato" emesso dagli enti che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo aggiudicato.

La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l' EGAS nei confronti del Fornitore, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali del contratto di fornitura dagli enti con l'emissione del "Contratto derivato".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali del Contratto derivato è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione del "Contratto derivato", si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (art 299 e seguenti) di cui al DPR 207/2010.

art. 3 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale)

L'importo complessivo del servizio è valutato in presunti € 3.485.991,60 I.V.A. esclusa se ed in quanto dovuta), per un periodo contrattuale di 48 mesi.

I dati di attività relativi al presente contratto sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrebbe subire variazioni, in aumento o in diminuzione - nel corso del periodo contrattuale, dovute a modifiche negli assetti organizzativi dell'ente. Tali variazioni rientrano nel limite massimo (in aumento e/o in diminuzione) del 20% dell'importo aggiudicato.

EGAS potrà richiedere altresì alla ditta aggiudicataria variazioni in aumento o in diminuzione nei casi disciplinati dall'art. 311 del D.P.R.

5.10.2010 n. 207.

EGAS si riserva altresì qualora se ne ravvisasse la necessità di procedere ai sensi dell'art. 57 c.5 lettera b del d.lgs 163/06.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

art. 4 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva prestata da MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, salvo l'applicazione di quanto previsto dall'art.113 comma 3 del D.Lsg.163/2006 relativamente allo svincolo progressivo.

2. In caso di inadempimenti contrattuali, EGAS esercita la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l'ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

art. 5 (Durata del servizio)

La Convenzione stipulata con l'aggiudicatario ha durata di 48 mesi a partire dalla data dal 01.01.2017.

L' ASUITS potrà recedere anticipatamente dal contratto (derivato) anche in forma parziale, qualora nei servizi dell'ente intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed

autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto da EGAS, il servizio alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 12 mesi oltre alla scadenza naturale.

art. 6(Determinazione del prezzo)

Il prezzo complessivo offerto è omnicomprensivo di tutti gli oneri richiesti dal capitolato speciale per l'esecuzione del servizio a regola d'arte, ed in particolare

- prestazioni della manodopera necessaria
- provvista e impiego delle attrezzature, (barelle, carrozzine ovvero eventuali sistemi di movimentazione autoportanti se del caso), in conformità a quanto prescritto nel capitolato speciale,
- provvista ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (ove pertinente)
- ogni altra spesa inherente l'espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

art. 7 (Revisione prezzi)

Per tutto il primo anno di durata contrattuale, i prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria resteranno fissi ed invariati, non potranno essere og-

getto di modifica e saranno comprensivi di tutte le spese connesse all'esecuzione del presente servizio.

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il contratto, qualora ne ricorrono i presupposti, potrà essere sottoposto, su esplicita istanza di parte, a revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva, ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 .

In caso di mancata pubblicazione, da parte del competente Osservatorio, dei costi standardizzati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) del citato D. Lgs. 163/2006, la revisione potrà essere concessa applicando, ai corrispettivi di gara, l'aumento pari al 75% dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all'anno contrattuale precedente.

La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'EGAS, della relativa domanda, qualora ne ricorrono i presupposti.

art. 8 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'appaltatore)

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a svolgere il servizio nell'osservanza delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato, nonché delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda integralmente a quanto indicato in Capitolato speciale e relativi allegati.

Si precisa che è esclusivo onere della ditta, tra l'altro, l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato nell'appalto, l'assunzione del rischio d'impresa.

Sicurezza e salute dei lavoratori (ove applicabile)

L'impresa appaltatrice dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 s.i.m., ed in particolare il disposto dell'art.4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L'impresa appaltatrice dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare agli enti interessati , prima dell'inizio del servizio il nominativo del soggetto responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.i.m.).

L'ASUITS e l'Impresa appaltatrice procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 s.i.m..

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente della ditta stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.i.m.

I controlli sanitari, a cura e a spese della ditta stessa, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione degli enti e dal medico competente della ditta. (D. Lgs. 81/2008 s.i.m.). Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vacci-

nazioni previste dalla legge.

In ogni momento la Direzione Sanitaria potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Personale

L'eventuale inserimento di personale svantaggiato dovrà avvenire nell'ambito di specifiche progettualità dedicate, proposte dall'Appaltatore e condivise e approvate dalla Stazione appaltante, che saranno oggetto di monitoraggio periodico nel corso dell'esecuzione contrattuale, e dalle quali risulti la compatibilità e coerenza degli inserimenti proposti con le peculiari finalità dell'appalto e con le esigenze e criticità di carattere sanitario e organizzativo proprie della realtà ospedaliera.

L'impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio e dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità e moralità.

Il personale dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165".

Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Impresa dovrà comunicare agli enti l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento. Del documento di riconoscimento dovrà essere accluso una fotocopia.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno cinque del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato all'Ente entro 24 ore, pari-menti entro tale termine dovranno essere comunicati anche i nuovi as-sunti.

L'impresa appaltatrice dovrà esibire ad ogni richiesta dell'amministrazione il registro LUL previsto dalle vigenti norme.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e provveden-do alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Responsabilità dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore deve provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sul-la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed a quelle che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipen-

denti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di riferimento per i settori inerenti il servizio appaltato, durante tutto il periodo della validità del presente appalto. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

L'appaltatore dovrà presentare su richiesta degli enti:

- una dichiarazione dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti;
- gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

Rientrando il presente appalto nell'ambito dei servizi essenziali, la ditta appaltatrice è obbligata a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12/06/1990 n. 146. sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente.

Responsabile del servizio

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica il nome e recapiti (telefono, fax ed e-mail) del responsabile del servizio, il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

Disposizioni generali

Il soggetto aggiudicatario ed il suo personale sono obbligati a conformar-

si alle procedure operative richieste e/o dichiarate nell'offerta.

Inoltre il personale dovrà attenersi alle seguenti disposizioni generali, ove applicabili:

- 1. operare sempre nel rispetto della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro;
- 2. non prendere visione di documenti o file del S.S.R., Sistemi sanitari europei equivalenti o altro per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell'appalto e comunque mantenere il segreto su fatti, organizzazione e andamento dell'attività;
- 3. tenere un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell'utenza.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'Amministrazione dovrà essere in grado, in qualsiasi momento, di verificare l'andamento del progetto conformemente alle modalità stabilite per ogni tipo di attività.

art. 9(Risoluzione del contratto)

L'ASUITS per il Contratto derivato e l'EGAS per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- mancato superamento del periodo di prova (SE PREVISTO);
- grave irregolarità e/o defezioni o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente Schema di convenzione e di quanto previsto dal Capitolato Speciale;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della

ditta del servizio in argomento;

- comportamenti non idonei e reiterati nei confronti dell'utenza;
- grave inadempienza alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006;
- in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.i.m. sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avversi di banche o della società Poste italiane Spa;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d'Integrità;
- irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, gli enti procederanno secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto.
- Per le inadempienze diverse da quelle sopra citate le stesse saranno formalmente contestate dall'EGAS ai sensi dell'art. 1453 s.s. del

Codice Civile.

- In caso di risoluzione del contratto EGAS si riserva di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
- L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente.
- Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
- L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
- La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della causione definitiva e/o la possibilità per EGAS di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. C.C., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 C.C. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

art. 10(Clausola penale)

Il ritardato/errato/mancato espletamento del servizio o violazione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato comporterà l'applicazione delle penali di seguito specificate:

- € 1.000,00 per ogni trasporto di pazienti programmabile effettuato con ritardo rispetto all'orario programmato con danni all'utente (per es. esame rinviato) per cause dipendenti dal trasportatore
- € 3.000,00 per ogni mancato affidamento del paziente trasportato al personale della Struttura Operativa di destinazione;
- € 3.000,00 per ogni evento avverso occorso durante il trasporto del paziente (per es. infortuni, esposizione a fattori climatici, ecc.), palesemente conseguente a negligenza o dolosità da parte del personale in commessa;
- € 1.000,00 per ogni mancato ritorno, nelle Strutture Operative di provenienza, delle bombole di ossigeno, dei letti vuoti o eventualmente attrezzati in caso di trasferimento dei pazienti da una struttura all'altra.
- € 1.000,00 per ogni mancata segnalazione al personale ASUITS di ritardi rilevanti rispetto il programmato, in relazione ad eventi contrari non pianificabili o prevedibili.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'ente e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'ente per qualsiasi motivo, l'EGAS si riverrà sul deposito cauzionale definitivo.

In caso di inadempienze contestate per iscritto che, comunque, non compromettano la continuazione, seppur temporanea, del rapporto contrattuale, l'ente si avvarrà sugli importi ancora da liquidare all'aggiudicataria

sia per quanto riguarda il servizio non svolto o non svolto a regola d'arte, sia per altri inadempimenti, che per il risarcimento degli altri maggiori oneri.

L'aggiudicatario è tenuto comunque, e in ogni caso, a risarcire l'Amministrazione interessata per ogni eventuale danno derivante da inadempienze ascrivibili all'aggiudicatario medesimo.

La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell'ente ed il Rappresentante Responsabile della Ditta.

art. 11(Garanzia e responsabilità del servizio)

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti degli enti o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

L'ASUITS non risponderà di eventuali danni a persone o cose verificatesi durante l'espletamento del servizio; la ditta aggiudicataria è tenuta a dare prova della stipula di un'adeguata polizza assicurativa per danni a persone o cose, che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio. Esonera infine gli enti da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 12(Controllo di qualità)

L'ASUITS per mezzo dei propri incaricati ed eventualmente in presenza del responsabile della ditta aggiudicataria, potrà eseguire accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso sulle modalità operative di esecuzione del servizio, sulla qualità delle prestazioni, sui mezzi ed attrezzature impiegati.

Si riserva inoltre la facoltà di attivare ulteriori controlli non programmati nel caso in cui pervengano segnalazioni di disservizi.

L'aggiudicataria si impegna a fornire i mezzi e tutte le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli.

Dell'esito degli accertamenti e controlli effettuati, sarà redatto verbale, che potrà essere utilizzato dall'Azienda per gli eventuali provvedimenti e determinazioni di competenza.

I provvedimenti richiesti al fine di regolarizzare il servizio, dovranno essere tempestivamente adottati.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc. fatte in contraddittorio con il responsabile dell'Impresa si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal Capitolato speciale.

art. 13 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

E' fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 116 del D. Lgs. 163/2006.

Cessione del credito

La cessione del credito è regolata dall'art.117 D. Lgs. 163/2006.

Subappalto

E' vietato il subappalto in considerazione della particolare tipologia del servizio oggetto dell'affidamento.

art. 14(Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali)

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta appaltatrice, EGAS e/o l'ASUITS a loro insindacabile giudizio, avranno facoltà di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte della ditta subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto del EGAS e dell'Azienda di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione della fornitura.

art. 15(Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m. con decorrenza dalla data di ricevimento delle fatture. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'azienda; eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico della ditta.

Le fatture dovranno essere intestate agli enti che hanno emesso il "Contratto derivato".

art. 16 (Tracciabilità' dei flussi finanziari)

La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 s.i.m. Ai sensi dell'art. 3 del-

la medesima legge si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

art. 17 (Controversie)

Per tutte le controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

art. 18 (Scioperi e causa di forza maggiore)

Poiché il servizio contemplato è di pubblica utilità, lo stesso non potrà venir soppresso o ridotto per nessuna ragione.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore, la Ditta dovrà in ogni caso garantire un servizio di emergenza, concordandone le modalità con i Responsabili aziendali dei Servizi; di tali situazioni dovrà, comunque, essere dato congruo preavviso.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta affidataria dell'appalto potrà sospendere la prestazione dei servizi.

art. 19 (Clausola di salvaguardia occupazionale)

In caso di cambio di gestione dovuto al nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il numero dei dipendenti e la qualifica siano amonizzabili con l'organizzazione scelta dall'impresa aggiudicataria ga-

rantendo agli stessi le medesime condizioni economiche maturate fino al momento del subentro, salvaguardandone (secondo quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel parere 30.04.2014 al quale di rimanda).

art. 20(Informatica sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 193/2006 s.i.m. in materia di Privacy sono demandati ad ASUITS cui compete la gestione contrattuale.

art. 21(Spese contrattuali)

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

In caso di mancato pagamento EGAS si rivarrà sul deposito cauzionale.

L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dell'ASUITS, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

art. 22(Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Schema, si richiamano le norme riportate nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

art. 23 (Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere

prestato in relazione al servizio appaltato per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'EGAS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "H").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@egas.sanita.fvg.it con oggetto: "report convenzione gara ID15SER019".

- I trimestre = dati gennaio > marzo
 - II trimestre = dati aprile > giugno
 - III trimestre = dati luglio > settembre
 - IV trimestre = dati ottobre > dicembre
- Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l'aggiudicatario dovrà comunicarlo tempestivamente all'EGAS.

Art. 24 (Clausola finale)

La Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non

comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o del singolo "Contratto derivato" (o di parte di esse) da parte dell'EGAS e/o dell' Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per EGAS

F.to digitalmente dott.ssa Elena Pitton

Per MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

F.to digitalmente Sig. Marino Monti